

R.G. V.G. 1469 /2023

**TRIBUNALE DI SALERNO****Terza Sezione Civile**

Il Giudice Designato, in persona della dott.ssa Sara SERRETIELLO pronuncia il seguente:

**DECRETO MOTIVATO**

nel procedimento R.G. V.G. 1469/2023, promosso da:

**Ricorrente**

OGGETTO: ricorso per la concessione di misure protettive ex art. 54 Co.3 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

**Svolgimento del processo**

in data 11/07/2023, dopo avere svolto l'attività propedeutica prevista dalla legge, depositava ricorso *ex* art. 19 CCII per la conferma delle invocate misure protettive.



Con decreto del 27/07/2023 Questo Giudice, acquisito il parere favorevole dell'Esperto, confermava le misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII per la durata di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (10.07.2023), disponendo *erga omnes*, per tutti i creditori della società i divieti previsti dall'art. 18, comma 5, CCII.

Con successiva istanza depositata in data 6/11/2023 chiedeva al Tribunale, ricorrendone le condizioni, la proroga delle misure protettive per la durata di ulteriori 120 giorni. Il Tribunale valutando lo stato delle trattative in corso correttamente compiute e finalizzate ad un risanamento altamente probabile, non rinvenendo eccessivi pregiudizi ai diritti e agli interessi delle parti creditrici interessate, prorogava, con decreto reso in data 04/12/2023, la durata delle misure protettive di ulteriori centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine originariamente fissato.

Con ricorso depositato il 6/03/2024 (data di scadenza della proroga concessa) rappresentando il necessario completamento di complesse e concrete attività ancora in corso, volte prospetticamente alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione, chiedeva la concessione, senza soluzione di continuità, di ulteriori misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII, in modo da preservare la continuità aziendale del perimetro oggetto dell'investimento, e così salvaguardare la fattibilità della proposta ai creditori. Pertanto, la ricorrente depositava la documentazione agli atti finalizzata a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accoglimento del ricorso.

Il Giudice designato, in data 8/03/2024, valutato il procedimento di composizione negoziata, nell'ambito del quale la ricorrente aveva già beneficiato delle misure protettive ex 18 CCII, la cui proroga risultava scaduta in data 6/03/2024, e ritenendo di valutare l'istanza nel corretto ambito del procedimento unitario, trattandosi di ricorso ex art. 54 co 3 CCII, fissava l'udienza del 15/03/2024 per la comparizione delle parti onerando il ricorrente di notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione di udienza al creditore pignorante e ai primi 20 creditori a partire dal creditore con il credito più ingente.

Pertanto, esaminata la documentazione depositata dalla ricorrente e preso atto del mancato o depositate delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché del mancato aggiornamento della relazione sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria risalente al 30.9.2023, il Giudice ordinava il deposito di tale integrazione documentale nelle more dell'udienza fissata. La ricorrente in data 13/03/2024 depositava l'integrazione documentale richiesta.

Il 14/03/2024 il dott. \_\_\_\_\_ nella qualità di Esperto nominato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 14/2019, depositava atto di prosieguo dell'incarico fino al 30/04/2024. Con tale documento l'Esperto rappresentava che realizzava in modo regolare la negoziazione con i creditori, invece, sul fronte



dell'informativa contabile, sulla modifica del piano e sul rilascio dell'attestazione, propedeutica anche al deposito dell'istanza ex art. 63 CCII, si registravano ritardi.

In particolare, l'Esperto sottolineava la necessità di valutare le concrete prospettive di risanamento e l'opportunità di concedere un ulteriore termine per lo sviluppo delle trattative. Quindi, facendo seguito alle proprie considerazioni contenute nell'atto di prosieguo dell'incarico, l'Esperto rappresentava che l'analisi di coerenza a lui affidata andava posposta a seguito di un intervento correttivo da rendere in tempi brevi, il che imponeva di tener conto anche di tale circostanza nel determinarsi in merito alla tempistica di proroga di cui l'istante chiedeva la concessione.

La conclusione che rappresentava l'esperto, preso atto, preliminarmente, dell'esistenza delle avviate trattative, era quella dell'incompatibilità dell'istanza con il termine invocato, dovendosi procedere ad un tempestivo e propedeutico adempimento, opportuno per comprendere se le trattative potevano o meno proseguire per tutto il tempo ancora utilizzabile.

Con il ricorso del 06/03/2024, depositava la relazione di attestazione elaborata dal dottor. nella qualità di Professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. o), a cui è stato conferito il compito di elaborare una relazione attestante:

–1. “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano” nonché “l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei” (art. 57, comma 4, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14)

–2. “la convenienza del trattamento proposto” ai crediti tributari e contributivi “rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 63 D.Lgs. 12.01.2019, n. 14)

– 3. il dato “che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare” (art. 54, comma 3, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14).

Nelle conclusioni della sopradescritta relazione, il Professionista attestava che “la Manovra Finanziaria e il processo di risanamento di consentirebbero il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario”; inoltre, precisava che “il debito fiscale e previdenziale oggetto di transazione ex art. 63 CCII prevedeva una tempistica di pagamento di 24 mesi per il debito erariale e 18 mesi per il debito previdenziale. La Manovra consentiva dunque il soddisfo dei creditori aderenti all'accordo nei termini previsti dagli art. 57 e 61 CCII grazie alle disponibilità liquide derivanti dalla manovra di rafforzamento del capitale e dalla continuità aziendale della nonchè grazie alla cessione degli *assets* che rimarranno in non più funzionali all'attività”.



Pertanto, il Professionista attestava “ai sensi del 4 comma dell’art. 57 D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa), la fattibilità economica del Piano e l’idoneità dell’Accordo e del Piano della società ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

° entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

° entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione”.

Tuttavia, si sottolineava che la fattibilità del piano e di conseguenza la stessa attestazione dovevano intendersi condizionate al verificarsi dei seguenti punti:

- a) perfezionamento della transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII come formulata;
- b) perfezionamento degli accordi con i creditori (fornitori, creditori finanziari, Invitalia) come rilevati dal documento di “Piano Industriale 2024-2028 e proposta ai creditori”;
- c) realizzazione dell’accesso da parte della al Fondo Salvaguardia Imprese ed il conseguente intervento di Invitalia come ipotizzato nel documento di “Piano”.

Inoltre, il professionista, ai sensi del comma 3 dell’art. 54 CCII, attestava che sulla proposta erano in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, era idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare.

All’udienza del 15/03/2024 il ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento, mentre l’esperto si riportava alla relazione depositata, l’INPS, invece, richiamando gli atti depositati si rimetteva alle valutazioni del Tribunale. Il giudice si riservava.

Orbene, la domanda della società ricorrente è inammissibile.

Si rende necessario ricordare le diverse finalità sottese alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi. Invero, la disciplina prevista dal CCII consente di rappresentare la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi come distinti rimedi ai quali il debitore può fare ricorso, che perseguono, tuttavia diverse finalità. L’art. 23 CCII, sebbene inserito nel Capo I disciplinante la composizione negoziata della crisi, pone al debitore due possibili strade, ognuna delle quali si dirama in diverse direzioni. La prima strada, come indicato dall’art. 23, comma 1, CCII, contempla il raggiungimento di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi dell’impresa, di natura pattizia, ovvero le conclusioni indicate dalla predetta norma alle lettere a), b), e c). Si tratta, pertanto, non di un procedimento ma



di un “percorso” che il debitore e le parti seguono per verificare l’esistenza di possibilità di risanamento dell’impresa.

Il comma secondo dell’art. 23 CCII, invece, fa chiaramente riferimento, nell’ipotesi che non si giunga agli auspicati esiti positivi delle trattative, agli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 54 terzo comma CCII va inquadrato proprio nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, che sono diversamente disciplinati rispetto alla composizione negoziata a cui ha fatto accesso beneficiando delle misure protettive e della sua successiva proroga per un tempo complessivamente determinato di giorni 240.

Se è pur vero che il terzo comma dell’art. 54 CCII, sulla base del quale il ricorrente ha istaurato il presente giudizio, prevede che le misure protettive possano essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative, finalizzate alle procedure di cui all’art. 54, primo comma CCII, e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, è anche vero che occorre considerare quanto previsto dall’art 8 CCII che disciplina la durata massima delle misure protettive, fissandola nel periodo, anche non continuativo, di dodici mesi. Nel caso in esame sono stati già concessi 240 giorni, residuandone, di conseguenza altri 120 giorni, ed occorre rilevare che questo residuo lasso temporale la legge prevede una prosecuzione senza l’operatività di misure protettive.

Sicchè, le misure protettive previste dagli articoli 54 e seguenti CCII rappresentano il contraltare delle omologhe misure protettive previste dall’art. 18 CCII. Questo non significa che esaurite queste ultime si possa chiedere l’accesso alle misure protettive ex art 54 co 3 CCII, senza che ciò possa rappresentare un abuso di uso di misure protettive, considerando che non è questa la finalità del legislatore sottesa alla creazione di tali strumenti limitativi delle azioni poste a tutela dei creditori. L’*automatic stay* ha una durata prevista normativamente, la cui violazione non può essere aggirata attraverso ulteriori strumenti che richiedono, per la loro applicazione diverse condizioni. Il giudice è tenuto a valutare che l’ulteriore concessione non determini un abuso del diritto, quindi, è necessario prendere atto anche delle valutazioni dell’esperto nominato in seno alla procedura di composizione negoziata.

Il passaggio dalla composizione negoziata all’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi risulta essere quasi fisiologico, tuttavia, tale accesso non è ammissibile sino a che non sia chiusa la composizione negoziata. In ragione di ciò non appare possibile inserire durante la fase delle trattative una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi per vedere garantita una continuità tra le misure protettive di cui all’art. 18 CCII e quelle di cui all’art. 54 CCII. La soluzione che trae origine dalle regole del CCII, di cui all’art. 25 sexies CCII e 23, comma uno, lett. b CCII, le quali presuppongono la pregressa archiviazione di una procedura di composizione negoziata, consente di affermare che il percorso di uno degli strumenti di regolazione della crisi non può mescolarsi con il percorso della composizione negoziata.



Pertanto, l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e di conseguenza l'accesso alle misure di protezione previste, presuppone la successione alla composizione negoziata, evitando da un lato possibili commistioni di regimi disciplinari diversi e consentendo, dall'altro lato, una ordinata progressione che eviti commistioni a danno dei creditori.

Quindi, in conclusione, deve ritenersi inammissibile la richiesta delle misure di protezione proposta da \_\_\_\_\_ *ex art. 54 Co.3 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.*

Nulla sulle spese, posto che il procedimento di concessione delle misure di protezione non prevede contraddittori necessari, né pare applicabile il generale principio della soccombenza

### **PQM**

Il Tribunale, nella persona del Giudice designato, nella causa rubricata al n. R.G. V.G. 1469/2023, promossa da \_\_\_\_\_, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:

- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'esperto e al registro delle imprese.

Salerno, 28 marzo 2024

*Il Giudice*

Dott.ssa Sara SERRETIELLO

